



---

Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.  
Telefono: (0131) 206111- [www.ospedale.al.it](http://www.ospedale.al.it)  
[info@ospedale.al.it](mailto:info@ospedale.al.it) - [asolessandria@pec.ospedale.al.it](mailto:asolessandria@pec.ospedale.al.it) (solo certificata)

---

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**N. 344 DEL 09/06/2021**

OGGETTO: NOMINA DIRETTORE SANITARIO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO" DI ALESSANDRIA

Struttura Proponente: Direzione Generale

Responsabile Struttura: .

DIRETTORE GENERALE. – Dott. Valter ALPE  
(ai sensi D.G.R. n. 19-3301 del 28.5.2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. – Dott.ssa Patrizia NEBIOLO  
(Nominato con Deliberazione del Direttore Generale n.248 del 12.06.2020)

DIRETTORE SANITARIO – Dott.ssa Daniela KOZEL  
(Nominato con Deliberazione del Direttore Generale n.521 del 02.07.2018)

Atto firmato digitalmente, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa e conservato a norma di legge.

**OGGETTO: NOMINA DIRETTORE SANITARIO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO" DI ALESSANDRIA**

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il Regolamento vigente che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi;

RICHIAMATA la D.G.R. n.19-3301 del 28 maggio 2021, con cui la Regione Piemonte ha provveduto alla nomina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria, per la durata di tre anni con decorrenza dal 1 giugno 2021;

VISTI:

- l'art. 3 comma 1 *quinquies* del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., in forza del quale competono al Direttore Generale le nomine del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
- l'art. 3 bis comma 8 del precitato decreto, che prevede che il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario sia esclusivo e regolato da contratto di diritto privato;
- l'art. 18 della L.R. 24 gennaio 1995 n. 10, che detta norme specifiche di attuazione del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- l'art. 2 comma 5 e comma 5 bis del D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502 e s.m.i., in materia di trattamento economico del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
- il D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 ad oggetto: "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n. 190*";
- la D.G.R. n. 69-8679 del 29 marzo 2019 ad oggetto: "*Direttori generali, amministrativi e sanitari, delle aziende sanitarie regionali. Approvazione schemi tipo di contratto di prestazione d'opera intellettuale. Revoca D.G.R. n. 48 – 4415 del 19.12.2016*";

RILEVATA la necessità di procedere alla nomina del Direttore Sanitario, per assicurare il completo e corretto espletamento delle attività istituzionali dell'Azienda Ospedaliera;

CONSIDERATO che:

- come disposto all'art. 3, comma 7 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i, il Direttore Sanitario è un medico che, all'atto del conferimento dell'incarico, non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione, al quale compete dirigere i

servizi sanitari ai fini organizzativi e igienico sanitari, e fornire parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi a materie di sua competenza;

- la scelta da parte del Direttore Generale ha carattere “tecnico – discrezionale”, e trova fondamento nel rapporto fiduciario che deve intercorrere tra lo stesso Direttore Generale ed i Direttori Amministrativo e Sanitario;

ATTESO che:

- in conformità al disposto della D.G.R. n. 13-4058 del 17 ottobre 2016 ad oggetto “*Rideterminazione del trattamento economico complessivo annuo dei direttori generali, sanitari ed amministrativi delle Aziende sanitarie regionali e dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, nonché degli emolumenti annui del Direttore regionale della Direzione Sanità*”, il compenso da corrisondersi per l’incarico di cui trattasi è determinato nella misura dell’80% del trattamento attribuito al Direttore Generale, corrispondente pertanto a complessivi € 102.400,00 lordi annui, e che il trattamento economico così determinato ha carattere di onnicomprensività ed in particolare è comprensivo di tutte le spese per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni;
- sono inoltre previsti i rimborsi delle spese per lo svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio Sanitario Nazionale, nonché ai sensi del D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502 e s.m.i., della quota per costi effettivamente sostenuti per la frequenza a corsi di formazione manageriale ovvero di altre iniziative di formazione ed direttamente riconducibili all’incarico ricoperto;
- il corrispettivo così determinato può essere incrementato per il riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico, se dovuta, nella misura massima del 20% in relazione al raggiungimento complessivo dei risultati di gestione attesi o degli ulteriori specifici obiettivi;

RITENUTO pertanto di nominare Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera “SS.Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria, il Dr. Luciano Bernini, nato a Pavia il 27 gennaio 1961, la cui formazione culturale e professionale risulta qualificata ed adeguata all’incarico in esame, come risulta anche dal curriculum formativo e professionale, conservato agli atti;

RITENUTO altresì di disporre che l’incarico avrà decorrenza dal 10 giugno 2021 per la durata di anni tre, salvo quanto previsto dall’art. 7 comma 2 dell’allegato schema di contratto approvato con D.G.R. n. 69-8679 del 29 marzo 2019, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RILEVATO che nei confronti del Dr. Luciano Bernini non sussiste alcuna delle condizioni ostative alla nomina di cui all’art. 3, comma 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., né alcuna delle situazioni di incompatibilità e/o di inconfiribilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, come da dichiarazione agli atti;

CONSIDERATA la presente deliberazione quale atto proprio del Direttore Generale, per il quale non risulta necessario il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

RILEVATA infine la necessità di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 28, c. 2. L.R. n. 10 del 24 gennaio 1995, sussistendo la condizione di cui all’art. 134 del D.Lgs. n.

267 del 18 agosto 2000, al fine di assicurare il completo e corretto espletamento delle attività istituzionali dell'Azienda Ospedaliera.

Tutto quanto sopra premesso

### **DELIBERA**

- 1) di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria, il Dr. Luciano Bernini, nato a Pavia il 27 gennaio 1961;
- 2) di subordinare l'attribuzione dell'incarico alla stipulazione del contratto di prestazione d'opera intellettuale che regola il rapporto di lavoro con l'Azienda Ospedaliera, e che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale secondo lo schema approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 69-8679 del 29 marzo 2019;
- 3) di disporre che l'incarico avrà decorrenza dal 10 giugno 2021 e per la durata di anni tre, salvo quanto previsto dall'art. 7 comma 2 dell'allegato schema di contratto;
- 4) di dare atto che, gli oneri di spesa relativi al trattamento economico complessivo del Direttore Sanitario trovano copertura nei competenti conti economici dei bilanci degli anni di competenza;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento alla S.S. Bilancio e Patrimonio, alla Regione Piemonte – Direzione Sanità Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR e al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE

Allegato 1

REGIONE PIEMONTE  
AZIENDA OSPEDALIERA “SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO” DI ALESSANDRIA  
(C.F. – P. I. 01640560064)

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE

Premesso:

- che il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria, con Deliberazione n.....del..... ha nominato il Dr. Luciano Bernini quale Direttore Sanitario dell’Azienda medesima;
- che il Dr. Luciano Bernini ha prodotto formale dichiarazione attestante l’assenza di situazioni ostative all’assunzione della carica di direttore sanitario di cui all’art. 3 comma 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che il Dr. Luciano Bernini ha inoltre dichiarato l’insussistenza delle cause di incompatibilità e/o inconfiribilità dell’incarico di cui all’art. 66 comma 1, del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché agli artt. 3, comma 1 lett. e, 5, 8, 10, 14 del d. lgs. n.39/2013 e s.m.i.;

visto il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e s.m.i., avente ad oggetto “Regolamento recante le norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere” che all’art. 2, comma 1 prevede che ai sensi dell’art. 3 bis, comma 8 del d. lgs. 502/1992 e s.m.i. il rapporto di lavoro del direttore sanitario è regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile;

visto il d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

visto il d. lgs. n.171/2016 e s.m.i.;

vista la l.r. n.10/1995, e s.m.i.;

vista la l.r. n.18/2007 e s.m.i.;

TRA

il Dr. Valter Alpe, nato a Torino l’ 1 settembre 1963 (C.F. LPAVTR63P01L219B), che interviene ed agisce in rappresentanza dell’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria (C.F. 01640560064), quale Direttore Generale pro tempore della medesima, domiciliato per gli atti relativi al presente contratto presso la sede legale dell’Azienda in via Venezia 16, Alessandria.

E

Il Dr. Luciano Bernini, nato a Pavia il 27 gennaio 1961 (C.F. BRNLCN61A27G388M) residente ad Asti, Corso Dante 122, domiciliato per gli atti relativi alla carica presso la sede legale dell'Azienda in via Venezia 16, Alessandria,

ai sensi dell'art. 2230 del Codice Civile,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art.1 (Durata)**

1. Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria conferisce al Dr. Luciano Bernini, che accetta, l'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda medesima.
2. L'incarico ha durata di tre anni con decorrenza 10 giugno 2021, salvo quanto previsto dall'art.7, comma 2.

**Art.2 (Oggetto)**

1. Il Dr. Luciano Bernini si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dal d. lgs. 502/1992 e s.m.i., nonché dalle norme e dagli atti di programmazione nazionali e regionali. Nelle funzioni di direttore sanitario sono comprese anche quelle che sia tenuto a svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del direttore generale.
2. Il Dr. Luciano Bernini, nella sua qualità di direttore sanitario, risponde al direttore generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso ed è oggettivamente responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lui affidati, nonché della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Dr. Luciano Bernini - nel rispetto delle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ed alla legge regionale n. 14/2014, recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi – è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza quali disciplinati dal D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e dal Regolamento Comunitario 2016/679/UE (GDPR).

**Art.3 (Obbligo di fedeltà ed esclusività)**

1. Il Direttore Sanitario si impegna a svolgere le funzioni di cui al precedente art.2 a tempo pieno e con impegno professionale esclusivo a favore dell'Azienda. Il Direttore Sanitario, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

#### **Art.4 (Compenso)**

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è corrisposto al Direttore Sanitario, per tutta la durata contrattuale, un compenso annuo, onnicomprensivo, di € 102.400,00 (Euro centoduemilaquattrocento/00), al lordo di oneri e di trattenute di legge. Il compenso stabilito è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare. Con la sottoscrizione del contratto il Dr. Luciano Bernini accetta il compenso riconoscendo al predetto effetti pienamente remunerativi della propria prestazione.
2. Il trattamento economico di cui al comma precedente ha carattere di onnicomprensività e, in particolare, comprende le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.
3. Al Direttore Sanitario, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio Sanitario.
4. Il corrispettivo di cui al comma 1 è integrato della somma di € 3.615,00 (Euro tremilaseicentoquindici/00) quale contributo per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione ed a quelle cui il Direttore partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio riservandosi la Regione di richiedere, annualmente, la relazione sullo sviluppo del percorso formativo.

La somma di cui sopra, a carico dell'Azienda, deve intendersi come limite annuo di spesa, anche con riferimento ad iniziative formative che si sviluppino su più annualità. Il contributo, qualora non usufruito nell'anno, ovvero negli anni precedenti, non può essere cumulato con quelli spettanti per le annualità successive.

#### **Art.5 (Quota incentivante)**

1. Il Direttore Generale, tenendo conto degli obiettivi gestionali, di salute, assistenziali, di qualità e di funzionamento dei servizi previsti dalla programmazione regionale e aziendale, stabilisce annualmente gli

obiettivi del Direttore Sanitario il cui raggiungimento, accertato anche mediante l'applicazione di appositi indicatori, può determinare la corresponsione, a titolo incentivante, di un compenso aggiuntivo nella misura massima del venti per cento di quanto indicato all'art. 4, comma 1.

2. In sede di definizione degli obiettivi, viene determinata la misura percentuale complessiva del compenso aggiuntivo, la sua ripartizione per singoli obiettivi e le modalità di verifica del loro raggiungimento, in modo tale che la corresponsione della quota sia anche in relazione ai risultati di gestione complessivamente ottenuti dall'Azienda.

#### **Art.6 (Tutela legale)**

1. L'Azienda, anche a tutela dei propri diritti e interessi, assume a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dal Direttore Sanitario in relazione a procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile avviati nei suoi confronti con riguardo ad atti direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni.
2. L'Azienda medesima può anticipare gli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto di interesse. La relativa valutazione e l'assunzione, in caso di accertata insussistenza del conflitto di interesse, della deliberazione competono al Direttore Generale.
3. Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti ad un solo legale, ivi compresi quelli di domiciliazione e di accertamento tecnico peritale. La rifusione degli oneri avviene, a domanda, sulla scorta di parcelle preventivamente liquidate dai competenti ordini professionali.
4. In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda ripeterà tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio per la difesa del Direttore Sanitario.

#### **Art.7 (Risoluzione e sospensione del rapporto contrattuale)**

1. Il contratto verrà risolto nei seguenti casi:
  - a) quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti di cui all'art.3 comma 11, d lgs. 502/1992 e s.m.i.;
  - b) in caso di assenza o impedimento superiore a sei mesi;
  - c) quando il Direttore Sanitario sia stato revocato ai sensi dell'art.18, comma 6, l.r. 10/1995;
  - d) quando sia intervenuta sentenza di annullamento dell'atto di nomina, ovvero quando si sia proceduto, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto medesimo;
  - e) nei casi di decadenza automatica disciplinati dall'art.2, commi 79 e 83 della L. n. 191/2009;

f) negli altri casi previsti da leggi e regolamenti statali e regionali.

2. Il contratto si intende, altresì, risolto trascorsi tre mesi dalla sostituzione del Direttore Generale, ovvero quando, prima della scadenza di detto termine, sia nominato un soggetto diverso quale Direttore Sanitario.
3. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti, può sospendere per la durata massima di sei mesi il Direttore Sanitario nei casi previsti all'art.18, comma 5, l.r. 10/1995.
4. Nulla è dovuto, a titolo di indennizzo, nei casi previsti dal presente articolo.

#### **Art.8 (Norme applicabili)**

1. Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al titolo terzo del libro quinto del Codice Civile.

#### **Art.9 (Oneri e spese contrattuali)**

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Letto, condiviso e sottoscritto in n. 2 originali.

Alessandria \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Valter ALPE \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Luciano BERNINI \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma del Codice Civile, il Dr. Luciano Bernini dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 1, comma 2, 2, commi 1 e 3, 3,4, e 7 del presente contratto.

Alessandria \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Luciano BERNINI

---

Deliberazione del DIRETTORE GENERALE n. **344** del **09/06/2021** ((ai sensi D.G.R. n. 19-3301 del 28.5.2021)

Oggetto **NOMINA DIRETTORE SANITARIO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO" DI ALESSANDRIA**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 09/06/2021

---

Esecutiva dal: 09/06/2021

---

**Questo atto è stato firmato digitalmente da:**

Alpe Valter - Il Direttore Generale Direzione Generale  
Alpe Valter - Il Direttore Generale  
Mauro Stefania - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Redatto da Ferrando Fabrizio